



# STATUTI

## **A. Disposizioni generali**

### Art. 1 Nome, sede

<sup>1</sup> Sotto la denominazione «Associazione dei Comuni Svizzeri», di seguito Associazione, è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

<sup>2</sup> L'Associazione ha sede presso il domicilio della direzione indicato dal comitato, attualmente a 3008 Berna.

### Art. 2 Scopo

L'Associazione promuove l'affermazione degli interessi comuni dei comuni svizzeri quale terza forza federativa dello Stato federale, tenendo conto delle loro diverse specificità, e sostiene qualsiasi iniziativa volta a salvaguardare la loro autonomia e la loro capacità di amministrazione autonoma.

### Art. 3 Compiti

L'Associazione

- a) rappresenta gli interessi dei comuni svizzeri a livello federale, in particolare per l'affermazione del loro diritto di autonomia nell'organizzazione e nell'adempimento dei compiti
- b) promuove la competenza, l'efficienza e la competitività dei comuni
- c) promuove la comunicazione, la collaborazione e la solidarietà fra i comuni
- d) collabora con organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi e
- e) può sostenere quale promotore di progetti e servizi i comuni nell'adempimento dei loro compiti specifici.

### Art. 4 Membri, diritto di voto

<sup>1</sup> I membri attivi dell'Associazione sono i comuni iscritti nell' «Elenco ufficiale dei comuni della Svizzera» nonché i patriziati, a condizione che esercitino compiti dei comuni politici.

<sup>2</sup> Ogni membro attivo dispone di un voto.

<sup>3</sup> I membri passivi senza diritto di voto le unioni comunali politiche a livello cantonale<sup>1</sup>.

<sup>4</sup> Come membri passivi possono essere ammesse persone fisiche e giuridiche che sostengano gli obiettivi dell'Associazione.

### Art. 5 Adesione

L'adesione avviene mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Associazione, con riserva dell'art. 15 cpv. 2 lett. g.

### Art. 6 Dimissioni

<sup>1</sup> Le dimissioni avvengono al termine dell'anno associativo.

<sup>2</sup> Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'Associazione almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno associativo.

---

<sup>1</sup> Stralcio nell'art. 4 cpv. 3 relativo a Comunitas, in quanto obsoleto a seguito della fusione con Previs.

## Art. 7 Esclusione

<sup>1</sup> La presidenza ha la facoltà di escludere i membri che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'Associazione o che ostacolano le sue iniziative.

<sup>2</sup> L'esclusione deve essere comunicata al membro per iscritto, con l'indicazione dei relativi motivi. Entro 30 giorni esso può fare ricorso alla successiva assemblea generale. Quest'ultima emetterà la decisione definitiva.

## **B. Disposizioni organizzative**

### Art. 8 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale
- b) Comitato
- c) Direzione
- d) Ufficio di revisione.

### Art. 9 Durata del mandato, anno associativo

<sup>1</sup> Il mandato del comitato e dell'ufficio di revisione ha una durata di 4 anni. I nuovi mandatari eletti durante il periodo del mandato subentrano nel mandato in corso.

<sup>2</sup> L'anno associativo corrisponde all'anno civile.

## **I. Assemblea generale**

### Art. 10 Composizione

<sup>1</sup> L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta dai delegati con diritto di voto designati di volta in volta dai membri.

<sup>2</sup> A tutte le assemblee dell'Associazione possono prendere parte altri rappresentanti (senza diritto di voto) che possono partecipare alla discussione in base alle disposizioni della direzione dell'assemblea.

### Art. 11 Convocazione, proposte

<sup>1</sup> L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno entro i primi 6 mesi dell'anno associativo.

<sup>2</sup> Un decimo dei membri attivi può richiedere al comitato la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, comunicando l'ordine del giorno. Un'assemblea generale straordinaria può essere inoltre convocata in qualsiasi momento dal comitato o dall'ufficio di revisione.

<sup>3</sup> Il comitato invita i membri al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea, comunicando le trattande.

<sup>4</sup> Le proposte dei membri indirizzate all'assemblea generale ordinaria devono essere presentate al comitato per iscritto con almeno 3 mesi di anticipo per la consultazione e l'iscrizione all'ordine del giorno.

### Art. 12 Compiti

L'assemblea generale ha i seguenti compiti:

- a) Definizione degli obiettivi dell'Associazione
- b) Approvazione del rapporto annuale
- c) Approvazione del conto annuale dopo presa di conoscenza del rapporto dell'ufficio di revisione
- d) Esonero del comitato
- e) Determinazione delle quote dei membri
- f) Elezione del comitato
- g) Elezione del presidente/della presidentessa
- h) Elezione dell'ufficio di revisione
- i) Modifiche degli statuti

- j) Disbrigo di altri affari sottoposti dal comitato
- k) Esclusione di membri (art. 7 cpv. 2)
- l) Scioglimento dell'Associazione.

### Art. 13 Procedura

- <sup>1</sup> Il presidente/la presidentessa, in caso di suo impedimento un vice presidente/una vice presidentessa, presiede l'assemblea generale, partecipa alle votazioni e alle elezioni e in caso di parità il suo voto è decisivo. In caso di parità dei voti in occasione di elezioni si procede al sorteggio.
- <sup>2</sup> Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi, con riserva dell'art. 24 e art. 25 di cui sotto.
- <sup>3</sup> Per le elezioni, nel primo turno decide la maggioranza assoluta, nel secondo turno la maggioranza relativa.
- <sup>4</sup> Le votazioni e le elezioni avvengono con voto palese, a meno che la maggioranza dei votanti non decida diversamente.

## **II. Comitato**

### Art. 14 Composizione, costituzione

- <sup>1</sup> Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri che fanno parte di esecutivi comunali e/o di comitati di associazioni comunali politiche, nonché da un massimo di 5 membri delle Camere federali con esperienza comunale.
- <sup>2</sup> Il Comitato si auto costituisce, con riserva dell'art. 12 lett. g di cui sopra.
- <sup>3</sup> Per la composizione del comitato occorre tener conto in maniera adeguata delle differenze linguistiche, politiche e regionali del Paese.
- <sup>4</sup> Un membro del comitato, dopo il venir meno dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente capoverso 2, può portare a termine il mandato già iniziato e, all'occorrenza e su istanza del comitato, può eccezionalmente essere rieletto per espletare un ulteriore mandato.

### Art. 15 Compiti

- <sup>1</sup> Il comitato dirige l'Associazione conformemente alle direttive politiche dell'assemblea generale.
- <sup>2</sup> Il comitato ha in particolare i seguenti compiti:
  - a) Definizione della strategia dell'Associazione
  - b) Convocazione dell'assemblea generale
  - c) Preparazione degli affari dell'assemblea generale
  - d) Decisione sul preventivo
  - e) Emanazione del regolamento organizzativo
  - f) Elezione di 2 vice presidenti
  - g) Ammissione di membri passivi (art. 4 cpv. 4) e determinazione annuale delle loro quote associative
  - h) Elezione della direzione e approvazione del loro regolamento
  - i) Vigilanza sulle attività operative
  - j) Consultazioni e prese di posizione dell'Associazione
  - k) Disbrigo degli affari sottoposti dal presidente/dalla presidentessa e/o dalla direzione
  - l) Esclusione di membri (con riserva dell'art. 7 cpv. 2)
  - m) Creazione e annullamento di servizi
  - n) Disbrigo di affari non affidati ad un altro organo.
- <sup>3</sup> Per il disbrigo di particolari affari, il comitato può ricorrere a singoli membri o gruppi di lavoro e convocare in ogni momento delle assemblee per la discussione di importanti temi politici.

#### Art. 16 Convocazione, proposte

<sup>1</sup> Il comitato si riunisce su disposizione del presidente/della presidentessa, tutte le volte che gli affari lo rendono necessario.

<sup>2</sup> La metà dei membri del comitato può richiedere per iscritto la convocazione di una seduta.

<sup>3</sup> La convocazione avviene di norma almeno 3 settimane prima della seduta, con indicazione dell'ordine del giorno.

<sup>4</sup> Le proposte dei membri del comitato indirizzate al comitato devono essere presentate con almeno 14 giorni di anticipo.

#### Art. 17 Decisioni

<sup>1</sup> Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza del comitato. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità dei voti decide il voto del presidente/della presidentessa.

<sup>2</sup> In caso di parità dei voti in occasione di elezioni si procede al sorteggio.

### **III. Direzione**

#### Art. 18 Compiti

<sup>1</sup> La gestione delle attività dell'Associazione è affidata alla direzione organizzata in base alle direttive del regolamento organizzativo. Essa provvede al disbrigo dei lavori operativi correnti e degli incarichi che le vengono affidati nonché all'intera amministrazione, compresa la contabilità dell'Associazione. Essa adempie ai compiti affidatele in base al regolamento organizzativo e conformemente alle istruzioni del comitato.

<sup>2</sup> La direzione partecipa alle sedute del comitato con voto consultivo. Essa è responsabile per la stesura del protocollo.

### **IV. Ufficio di revisione**

#### Art. 19 Compiti

<sup>1</sup> Come ufficio di revisione viene incaricata una società di revisione riconosciuta.

<sup>2</sup> All'ufficio di revisione spetta il controllo del conto dell'Associazione. Esso fa rapporto ogni anno e presenta proposte all'assemblea generale.

### **C. Disposizioni finanziarie**

#### Art. 20 Finanziamento

I compiti dell'Associazione vengono finanziati mediante le quote annuali dei membri, contributi volontari e indennità, rendimenti da azioni dell'Associazione, ricavi da servizi e patrimoni.

#### Art. 21 Tasse sociali

<sup>1</sup> Le quote per i comuni vengono stabilite annualmente in base al numero degli abitanti.

<sup>2</sup> Le quote per gli altri membri vengono stabilite annualmente sulla base dei criteri fissati nella decisione d'ammissione.

#### Art. 22 Responsabilità

Per gli impegni dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione.

